

CXX.

TORNATA DELL' 11 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Installazione di un segretario provvisorio — Presentazione di un progetto di legge — Giuramento del Senatore Genoio — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni — Discorso del Senatore Farina (relatore), a confutazione delle osservazioni fatte dal R. Commissario nella tornata di ieri — Presentazione di tre altri progetti di legge — Ripresa della discussione — Parole del Senatore Audiffredi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Pinelli sull'articolo primo, forniti dal Senatore Farina — Considerazioni del R. Commissario in risposta al discorso del Senatore Farina — Replica del mentovato Senatore Farina.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro degli affari esteri, il R. Commissario Duchoquè, e più tardi intervengono eziandio i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

**Presidente.** Mancano sempre tre segretari. Due sono assenti ed il Senatore Arnulfo deve sedere al banco delle Commissioni; il Senatore San Vitale che ieri fece le funzioni di segretario, essendo oggi indisposto prego il Senatore Quarelli a volerne fare le veci.

(Il senatore Quarelli prende posto al banco dei segretari)

Il Senatore *Segretario, D'Adda* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

PRESENTAZIONE  
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro degli Esteri.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro degli affari esteri ha la parola.

**Ministro degli Esteri.** Ho l'onore di presentare al Senato in nome del mio collega, Ministro di agricoltura industria e commercio un progetto di legge tendente ad ottenere l'autorizzazione della spesa necessaria per l'Esposizione universale di Londra.

Io pregherei il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza stante le circostanze, di cui il Senato spero vorrà tener conto.

**Presidente.** Dà atto al signor Ministro degli esteri della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Il signor Ministro avendo fatta istanza, perchè il detto progetto sia esaminato d'urgenza, interrogo il Senato se intende accordarla.

Chi intende che sia dichiarato d'urgenza, si alzi.  
(Approvato).

Essendo presente il signor conte Michele Genoio, i cui titoli furono già verificati precedentemente, prego i Senatori Vacca ed Orso Serra a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il conte Genoio introdotto dai Senatori Vacca ed Orso Serra presta giuramento nella consueta formula, e viene quindi dal Presidente proclamato Senatore ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI  
E COMMERCIALI  
E SULLE ASSICURAZIONI.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

La parola è al Senatore Farina, relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina.** Rammenterà il Senato come l'onorevole Commissario Regio, nel combattere la proposta dell'ufficio centrale dividesse in due punti specialmente le osservazioni che metteva in campo contro la medesima.

La prima parte degli obbietti del Commissario Regio riferivasi alle modificazioni che concernono la tassa sulle

assicurazioni, la seconda riferivasi all'estensione che si credette di dare alla tassa sul capitale della società non di assicurazione, qualunque sia il mezzo col quale lo stesso è costituito, cioè: sia che sia costituito per mezzo di azioni, sia che sia costituito per mezzo di obbligazioni.

Quanto alle obiezioni relative alla tassa sulle assicurazioni, i primi obbietti messi in campo erano ad un dipresso del tenore seguente: Le modificazioni fatte dall'ufficio centrale fanno sparire da questa legge il carattere di tassa; non si fa che confermare quello che già è scritto nella legge sul registro; non vi è nuova imposta; sparisce l'imposta. Allora, a che mai fare una legge che non sarebbe in questa parte che una legge di mera applicazione di una tassa stabilita in altra legge? Ben vi si poteva supplire con alcuni articoli introdotti nella legge sul registro.

Per verità se la prima di queste obiezioni invece di essere stata messa in campo dall'onorevole Commissario regio, fosse stata messa in campo da un altro, io lo avrei pregato di badare ben bene alle disposizioni della tassa di registro.

Ma trattandosi dell'onorevole Commissario Regio, che difese così bene la tassa sul registro, mi ha sorpreso molto quest'obiezione, perchè non me la aspettava, e perchè siamo lontani le mille miglia dalla sua asserzione.

Infatti, mettiamo mano alla tassa sul registro, e vediamo che cosa è stabilito in quella, e cosa è stabilito invece nella proposta dell'ufficio centrale.

La tassa di registro, ha una specie di punto cardinale, una specie di perno, sul quale s'aggira. Questo perno consiste nella distinzione fra le tasse che si devono pagare sempre e le tasse che non si devono pagare che nel caso che si abbia da fare uso dell'atto in giudizio presso la pubblica autorità.

Questa massima è espressamente e chiaramente stabilita nell'articolo 30, nel quale è detto: « Non vi è obbligo di denuncia per tutti gli atti che non sono indicati negli articoli 28 e 29 (e la tassa non si paga che in occasione della denuncia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 28 e 29). Quegli atti però che senza essere indicati nei suddetti articoli 28 e 29 sono compresi negli articoli 98 e 99, debbono essere consegnati al registro prima che se ne faccia uso in atto pubblico, ed in giudizio... »

Ora se noi riandiamo gli articoli 28 e 29, non troviamo fatto cenno dalle assicurazioni; dove è che troviamo fatto cenno delle assicurazioni? Nell'articolo 98. Dunque queste non si devono pagare secondo la legge di registro, se non quando se ne fa uso in giudizio o presso un'autorità. Questa è la disposizione precisa della legge sul registro.

Chi cosa invece ha fatto l'ufficio centrale? Questa legge che era legge di eccezione, che non valeva che per il caso di una lite, la ha generalizzata ed ha reso

obbligatorio il pagamento sia che di questi atti si faccia, sia che non se ne faccia uso in giudizio.

Ora l'onorevole Commissario Regio vuole egli avere la bontà di considerare se realmente noi non abbiamo dato niente alle finanze?

Quanti sono i casi nei quali non si fa uso di questi atti in giudizio? Nella maggior parte dei casi non si fa luogo ad andare davanti ai Tribunali.

E quanto alle altre autorità, è rarissimo il caso che si abbia a far uso avanti ad esse delle polizze di assicurazione.

Ora, prendiamo l'assicurazione per esempio sugli incendi, nelle quali il premio sta in media all'uno p. 0/0, del valore della cosa assicurata.

È evidente in questo caso che si calcola che non si verifica un caso di un incendio se non sopra cento casi di assicurazione.

Ma il bisogno di servirsi poi delle polizze di assicurazione non si verifica che nei casi d'incendio; dunque è evidente che non può occorrere di far uso della polizza in giudizio che in uno fra cento altri casi di assicurazione. Non solo poi non succedono liti, se non quando si verificano incendi, ma si noti che sugli incendi che si verificano, fra 20 forse si litigherà su di uno.

Dunque vede il Senato che la tassa sul registro contemplava un caso su mille, mentre invece la legge attuale contempla 999 casi invece dell'uno che contemplava la tassa di registro.

Or veda il Commissario Regio quanto le sue obiezioni erano fondate!..

Ma segue l'onorevole Commissario Regio, e dice che cosa avete fatto poi? Avete fatto articoli di legge di procedura.

Sì! Abbiamo fatto articoli di legge di procedura, che debbe venir estesa a 999 su mille casi che non contempla la legge sul registro: abbiamo stabilito delle norme per applicare la tassa, molto più facili e molto meno aggravanti per le persone che debbono pagare, molto meno soggette ad inutili formalità ed a perdita di tempo e molestie.

Ed in questo ci vantiamo d'aver fatto bene, perchè è da guardarsi non solo al prodotto dell'imposta per la tassa che s'impone, ma altresì a quel numero immenso di formalità, le quali costano al contribuente bene spesso una somma maggiore di quella che è percepita dal Governo, ed una quantità di molestie che lo pongono nella dura alternativa o di violare la legge, o di assoggettarsi a tali disturbi ed a tale perdita di tempo, che in fondo si traduce in perdita di danaro, specialmente per i commercianti, maggiore di quella che non provenga dal pagamento della tassa.

Dunque, se è vero che abbiamo fatto una legge di semplice procedura, noi ci vantiamo di averla resa tale, da farla meno gravosa per il contribuente, e di poco presso ugual reddito per le finanze.

In ultimo l'onorevole Commissario regio ci disse. A

che fare una legge per questo? Con alcuni articoli di più nella legge sul registro tutto era fatto.

Sta bene: ma se questi articoli non ci erano; se questi articoli nella legge che abbiamo già votata non esistono, era pur forza che si comprendessero, in questa, giacchè appunto in quella non si trovavano. E siccome, dissi testè, 999 su mille casi sono contemplati nella presente legge, ed un solo nella legge sul registro, così era naturale che qui si provvedesse al modo di applicare quella tassa che nella legge è contemplata. Il secondo obbietto messo in campo dall'onorevole Commissario governativo si riferiva ad una specie di negazione dell'eccessività della tassa proposta dal Ministero relativamente alle assicurazioni marittime in ispecie.

Siccome le assicurazioni marittime richiamarono più specialmente l'attenzione dell'ufficio centrale, giacchè le medesime sono quelle che nella legge proposta sono più delle altre aggravate, era naturale che l'ufficio centrale si soffermasse maggiormente ad esaminare la tassa che le aggrava, ed a combattere la pretesa eccessività di questa tassa, effetto della quale l'ufficio centrale fece rimarcare essere necessariamente il trasporto dei contratti fuori paese, e nei porti specialmente delle potenze estere vicine.

L'onorevole Commissario Regio opponeva, che se la cosa stesse in questi termini, le assicurazioni nel nostro Stato, od almeno nel porto di Genova, avrebbero intieramente cessato, perchè da molto tempo si percepisce una tassa che non solo è uguale a quella che ora si propone, ma è anche maggiore.

Quindi se questa cessazione non è avvenuta, è evidente che sono esagerazioni le obiezioni che si mettono in campo per dire che essa è troppo grave.

Del resto, soggiungeva egli, ed il Governo e la Commissione dell'altro ramo del Parlamento hanno fatto indagini, e si sono persuasi del contrario. E poi, volete, che se la cosa stesse in altri termini, non reclamasse la Camera di commercio di Genova? Il console del nostro Stato residente a Marsiglia da noi interpellato (sebbene si trovi nella località dove voi, ufficio centrale, dite che vanno i nostri nazionali a fare le assicurazioni) volete che non ne sapesse niente? Eppure l'abbiamo interpellato, ed egli non ci ha punto asserito che questo succeda. Voi dite che in Inghilterra sono diminuite le assicurazioni, ma siete in errore; badate che le assicurazioni rendono ancora grandi somme. Infine badate pure che la tassa sulle assicurazioni marittime non giunge che al 5 0/0. Queste sono le ulteriori obiezioni che il Commissario Regio mise in campo per combattere il progetto dell'ufficio centrale.

È egli vero che quando vi è una tassa molto forte in una località che aggrava un contratto, questo contratto che si può fare altrove debba per il fatto di questa tassa cessare nella località stessa immediatamente? Io rispondo assolutamente di no; perchè sebbene la tassa sia grave, vi può essere una quantità di circostanze specialmente per le piccole contrattazioni in

cui il risparmio è giusto perchè si tratta di una piccola somma, in cui dico, sebbene l'aggravio sia maggiore in un luogo che in un altro, pure non vale la pena di darsi il pensiero di scrivere altrove per fare l'assicurazione piuttosto in uno che in altro luogo, giacchè il risparmio che si avrebbe da questa pena è troppo tenue.

Il dire, come ha fatto il Commissario Regio, che gli interessi si localizzano, e specialmente in fatto di commercio marittimo, è una specie di non senso. Gli interessi si sviluppano, le contrattazioni si effettuano là dove vi è più convenienza; gli interessi commerciali sono in certo modo cosmopolitici, i commercianti vanno, mandano o scrivono per fare gli affari precisamente dove trovano un vantaggio; se altrimenti fosse, il commercio cesserebbe immediatamente di esistere. Dunque l'idea della localizzazione non esiste.

Ciò posto dico io, sia pur soltanto il 5 per 0,00 come dice l'onorevole Commissario Regio, che si paghi per una assicurazione marittima, dacchè a Marsiglia non si paga che l'uno, io domando, con tanta facilità di comunicazioni, come vi è attualmente, con tanta facilità per mezzo di telegrafi elettrici di poter assicurare, perchè non si cercherebbe da tutti i negozianti di fare il risparmio di questo 4 per 0,00?

Immaginare che dai negozianti, da persone che vivono sul commercio, sul traffico, si trascuri un 4 p. 0,00 è immaginare una cosa assolutamente impossibile a sostenersi.

Dunque sia pur vero, che non eccedano il 5 per 0,00 in media le spese di assicurazione marittima, dacchè a confronto delle altre vi è la proporzione fra l'uno ed il 5, è certo che tutti cercheranno di spendere l'uno piuttosto che di spendere il 5, conseguentemente andranno a fare le assicurazioni marittime a Marsiglia non le faranno qui.

Ma aggiunge il Commissario Regio, badate che la Camera di commercio di Genova non ha mai detto niente. Ma certo era l'ultima che potesse venire a reclamare; la Camera di commercio perchè ha fin qui sempre percepito essa medesima questa tassa, conseguentemente non aveva interesse di dire che era troppo grave, perchè se fosse stata soppressa, essa non l'avrebbe più percepita.

Io faccio plauso all'amministrazione della Camera di commercio di Genova perchè realmente so che è un corpo che si preoccupa degli interessi generali del commercio; e la Camera di commercio di Genova del ricavo che ha fatto in questa tassa si è sempre prevalsa ottimamente, procurando de' vantaggi al commercio, specialmente facilitando i contratti dirò così fra il commercio terrestre ed il commercio marittimo, contratti, notate bene, che non si verificano che nei porti di mare, per cui è necessario che la Camera di commercio di quei paesi, abbiamo maggiori mezzi appunto per far fronte a questi bisogni, bisogni che generalmente sono ignorati da coloro che non sono della località, perchè tutti appunto si riferiscono alle condizioni locali.

Dunque io faccio plauso all'uso che la Camera di commercio ha fatto di queste tasse, tanto più che oltre all'aver procurato queste facilitazioni ha anche istituito delle eccellenti scuole tecniche le quali ardisco dire, almeno per quello che è a mia cognizione, sono le migliori che esistono in Italia.

Ma questo non vuol dire che la Camera di commercio che disimpegnava tutte queste attribuzioni mediante la percezione di queste tasse fosse quella che dovesse venire a dirci: Signori, la tassa è dannosa alla società di assicurazione, quindi vi propongo di sopprimerla.

Bisognava supporre in lei vera volontà di suicidarsi, che, se non è nei privati, non è neppure nei corpi morali.

Per conseguenza vede il Senato come anche questo obbietto non regge.

Resta l'obbietto addotto del Console di Marsiglia. Ma questo Console di Marsiglia non so in realtà che cosa abbia mai potuto dire! Io non so, nè conosco in quali termini gli sia stata formolata la domanda; ma probabilmente gli si sarà domandato se fosse a sua notizia che da negozianti Genovesi si facessero assicurazioni marittime su quella piazza; nè so che cosa dovesse rispondere il Console. Mi pare che si sia detto aver egli risposto che queste assicurazioni colà non si fanno.

Ma io non so come il Console possa essere informato di queste cose: gli assicuratori si dirigono al loro corrispondente di Marsiglia ed anche all'assicuratore direttamente senza passare pel canale del Console. Quando un bastimento si vuol fare assicurare a Marsiglia si manda una lettera col certificato di stazzatura, e oggidì che v'è il telegrafo, si manda anche semplicemente un dispaccio elettrico, e in ciò il Console non ha a far nulla; il Console non ne ha da sapere un bel niente! Ognuno può mandare a Marsiglia il suo certificato di stazzatura, e il Console non ha nessun mezzo di sapere ciò che sia successo. Dunque anche l'asserto del Console è evidente che in questo caso non può avere alcuna efficacia in quanto che esso non era nè poteva essere edotto di questo genere di contrattazioni. Ma l'onorevole Regio Commissario disse anche: guardate! quando questa tassa fu messa nel 53, si gridava allora come si grida adesso. Già, tutti coloro che devono pagare gridano! si paga mal volontieri; ma del resto non è vero che vi sia aggravio eccessivo.

A questo io avevo preventivamente risposto nella relazione. Infatti, se si gridava nel 53 è egli vero che si gridasse a torto? Ma no, o Signori! allora si gridava con ragione, e ne volete la prova? Eccola qui!

Il prodotto delle assicurazioni marittime sono dal 1853 al 1860 diminuite di un terzo. Dunque vuol dire che realmente questi contratti sono ora in sofferenza se, non ostante che il commercio si sia duplicato, anzi forse triplicato, tuttavia il prodotto delle assicurazioni si è ridotto ad un terzo e meno. È perciò evidente che chi gridava allora, aveva diritto di gridare, e non gridava senza fondamento, ma con perfetta ragione. Volete una

altra prova che le assicurazioni marittime sono tutt'altro che floride? Che necessariamente si deve assicurare altrove? Ebbene! ricavatele dal prodotto di questa tassa! si paga l'uno per mille del valore delle cose assicurate e si ricavò in tutto e per tutto nel 1860, 126 m. lire. Vuol dire adunque che, l'1 0/100 supponendo che tutte le assicurazioni siano per un valore di mille, e che nessuna assicurazione sia stata pagata per mille, non ostante che non si avesse che 400, 500, o 600 lire soltanto da assicurare come sono tutte le spedizioni di piccoli colli, dico, supponendo tutto questo ne verrà che il valore assicurato è di 126 milioni. Ora il Commissario Regio può persuadersi che tutto il materiale marittimo del porto di Genova, tutto il suo movimento commerciale, questi valori che presi insieme ascendono a parecchi miliardi si riducono a 126 milioni? E se ciò non è, risulta evidentemente che le assicurazioni di una gran parte di questi valori si effettua fuori paese.

Mi pare che sia difficile dimostrare l'evidenza dell'effettuazione altrove di questi contratti più completamente di quello che ho avuto l'onore di fare testè, mentre se le cose stessero nei termini normali il prodotto delle assicurazioni dovrebbe essere almeno triplicato, o quadruplicato.

L'onorevole Regio Commissario andò anche più avanti, ed osservò che in Inghilterra checchè ne abbia scritto Mac Culloch, checchè ne abbia scritto Brown, checchè dicano alcuni altri, si prendono dei gran denari dalle assicurazioni. Non nego il fatto, ma questo non dà ancora ragione al Regio Commissario, perchè sebbene sia vero che si prendono ivi gran denari, se il Regio Commissario fosse stato qualche tempo in Inghilterra ed avesse visto l'immensa, l'indiscrivibile, dirò così, ricchezza di quell'opificio del mondo intero, si sarebbe convinto, che sebbene rilevanti sieno le somme che si ricavano dalla tassa sulle assicurazioni, tuttavia sono di gran lunga inferiori a quello che dovrebbero essere, se le assicurazioni come opportunamente osservò Mac Culloch, si facessero tutte in Inghilterra, invece di farsi ad Amsterdam, ad Amburgo, ed ora anche in Francia: vede l'onorevole Regio Commissario, che nessuno degli argomenti che ha apposti al progetto dell'ufficio centrale, può reggere davanti ad un esame accurato.

Se non che l'onorevole Regio Commissario passando ad un tratto dal parlare delle assicurazioni marittime, al parlare dell'assicurazione sulla grandine, si mise a gridare improvvisamente: guardate, che colla vostra legge non si faranno più assicurazioni sulla grandine!

La rapidità di questa evoluzione fu tale che ne rimasi quasi un momento spaventato, ed andai a vedere se aveva preso qualche grosso granchio, perchè davvero non era mio intendimento d'impedire le assicurazioni sulla grandine.

Ma il Regio Commissario nel fare questa rapida evoluzione vide un po' stravoltamente; difatti egli che diceva che 10 franchi per mille, non avrebbero potuto rovinare le assicurazioni marittime, trovò invece che

potavano essere rovinate con 18 centesimi per mille le assicurazioni sulla grandine, donde ne dedusse che noi nelle antiche provincie non avevamo compagnie assicuratrici sulla grandine, perchè con questo aggravio di 18 centesimi, erano rimaste schiacciate e non avevano potuto più andare avanti.

Signori, io mi sono rivolto ad una Società d'assicurazione sulla grandine; ed ho chiesto quanto fate pagare? e mi disse che qui per il Piemonte, forse in seguito si potrebbe diminuire, ma per ora bisognerebbe pagare almeno il 14 per cento il che viene a fare 140 franchi per mille. Ora ho detto tra di me: ma l'uomo che è disposto a pagare 140 franchi per salvare un reddito di 1000 lire, è egli probabile che abbandoni questa sua buona disposizione, perchè dovrà pagare una lira e 40 centesimi di più?

Confesso che trovo impossibile che chi non ha dato indietro ai sacrifici di 140 franchi per ogni 1000 lire, debba dare indietro improvvisamente al sacrificio di una lira e 40 centesimi. Anche qui non ho potuto persuadermi che le obiezioni dell'onorevole Regio Commissario avessero fondamento.

Del resto a me pare, che posto a confronto il sistema del Ministero e quello dell'ufficio centrale non si possa rinvocare in dubbio la preferenza che merita quello dell'ufficio centrale. Questa preferenza è determinata sia dall'entità della tassa, sia dalla semplificazione dell'esazione, sia infine dal grande risparmio che porta di disturbi, di spese, di perdite di tempo al contribuente.

Io non so come si sia voluto indurre una diversità fra le operazioni delle diverse assicurazioni dipendentemente dall'oggetto che assicurano, per tassarle diversamente. Quando uno assume un rischio, che questo rischio si riferisca piuttosto ad una penna, ad un calamaio o ad un'altra cosa qualunque, se è valutato a danaro, unico misuratore del rischio, egli è evidente che se io colpisco il misuratore, colpisco in modo uniforme il rischio qualunque che egli rappresenta ed il solo rischio è quello che forma la materia propria del contratto di assicurazione; dunque se io colpisco il premio in danaro, colpisco necessariamente in modo proporzionale l'entità del rischio, l'entità del contratto che si è stabilito.

Conseguentemente io credo che non solo semplifichi ma che sia immensamente più razionale il considerare soltanto l'ammontare del premio e prelevare la tassa su di esso, che non discendere ad esaminare se questo premio è percepito piuttosto per l'assicurazione di un oggetto che per l'assicurazione di un altro.

Ho detto che vi è somma semplificazione nel metodo di esazione; infatti, colpendo il premio, ritenuto che tutti i negozianti annualmente sono obbligati a fare il loro inventario, che da questo inventario deve risultare dei prodotti dell'anno precedente, egli è evidente che con un metodo semplicissimo, rapportandoci precisamente a questa operazione che il Codice di commercio impone a tutti i commercianti e conseguentemente anche alle Società di assicurazione, noi avevamo un metodo sicuro

per facilmente colpirle senza ricorrere a tutti quei complicati metodi di cui fa cenno il progetto ministeriale; e così abbiamo fatto, e questa semplificazione è grandissima.

Infatti dipendentemente da essa noi abbiamo potuto cancellare dalla legge l'obbligo di registrare tutti i contratti d'assicurazioni marittime entro tre giorni dalla loro stipulazione.

Ora sa l'onorevole Commissario Regio che prendendo la tassa che è stabilita nel progetto di legge del Ministero per registrare un atto che non doveva poi pagare che 25 centesimi, si sarebbe occasionata una perdita di tempo al contribuente che varrebbe il doppio od il triplo? Sa egli che l'obbligo di tenere tutti quei registri che voleva far presentare ad ogni trimestre costringeva tutti i commercianti che facevano assicurazioni, e tutte le compagnie d'assicurazione a tenere uno o due impiegati appositi? Sa egli che qui abbiamo alcune petizioni le quali ci dimostrano l'assoluta impossibilità di esigire la legge in quei termini? Sa egli che sebbene questa disposizione fosse già sancita dalla legge precedente, questa necessariamente cadde in disuso, cioè non venne eseguita, perchè non si poteva eseguire; pel motivo che vi sono molte compagnie d'assicurazione che hanno 100 o 200 mila assicurati, per cui a tenere registri con registrazioni continue tenute per ordine di data delle operazioni minute e di poco prodotto ma relative ad un così gran numero di operazioni, portava una spesa immensa?

Dunque vede che il nostro progetto merita a mio credere tutta la preferenza sopra il progetto del Ministero, giacchè mentre non cagiona alle finanze che una piccola perdita, cagiona un grande alleviamento ai contribuenti, i quali potranno altrimenti essere più coraggiosamente tassati sull'imposta della rendita, perchè non saranno obbligati a sprecare in spese inutili tutti quei denari, che devono gettare in forza del progetto del Ministero.

Passo ora alla seconda parte delle obiezioni mosse dall'onorevole Regio Commissario concernenti le società non di assicurazioni aventi il capitale costituito per azioni.

Egli mise avanti alcune ragioni di opportunità: di queste non mi occuperò per altre ragioni di opportunità, o non risponderò nulla.

In seguito confidò sopra una buona legge futura sulle società, mediante la quale venisse precluso l'adito alle società medesime di costituire, noti bene il Senato, di costituire il loro capitale piuttosto mediante obbligazioni che mediante azioni.

Io non so quale maggior perfezione l'onorevole Regio Commissario trovi in una società il cui capitale sia costituito per azioni, che non in quella in cui lo sia in parte per obbligazioni: per me la perfezione prima è quella di riscuote.

Ora se andiamo in questo momento alla piazza, e diciamo che vogliamo emettere cento mila lire di obbli-

gazioni, non è difficile che troviamo chi le sottoscriva; ma se noi cerchiamo di emettere azioni, stia pur certo il signor Regio Commissario che ci impiegheremo molti giorni, e Dio sa se ci riusciremmo!

Or dunque, se adattandosi alle esigenze commerciali del momento presente, le società emettono piuttosto obbligazioni che non azioni, io credo che improvvisa sarebbe quella legge, che egli chiama buona, la quale imponesse alle società di dover costituire il loro capitale piuttosto con azioni che con obbligazioni, mentre questa legge farebbe sì che la società che si volesse costituire, non lo potrebbe fare.

Conseguentemente io credo che assai male si provvederebbe all'avvenire delle nostre società, imponendo loro quel perfezionamento di cui faceva cenno l'onorevole Commissario Regio.

Disse inoltre egli che la tassa, di cui si tratta, era una tassa che veniva percepita dal Governo in cambio di quella che avrebbe esatta nel trapasso dei titoli, ossia nella cessione dei crediti; ma siccome si trapassano egualmente tanto le azioni come le obbligazioni, dal momento che imponiamo le prime, ragion vuole che imponiamo pur anche le seconde.

L'onorevole Commissario Regio infine ci disse: ma guardate: voi volete colpire solamente le società; ma se entrate in questa via, voi dovrete colpire anche le obbligazioni delle Province, dei Comuni e dei Corpi morali.

Ottimamente: perfettamente d'accordo con lui. Quando queste obbligazioni siano girabili al portatore, e non richiedano per la trasmissione loro atti assoggettati alla tassa di registro, le colpiremo ancor esse; ma questo non vorrà dire che le dobbiamo colpire qui con una tassa sulle associazioni, ma sì lo faremo a parte, se pure non è già fatto, se pure non si è a ciò già provveduto colla legge sulle mani-morte.

Conseguentemente, quando sia vero questo obbietto, provvederemo anche per colpire quelle obbligazioni, ma ciò, ripeto, non vuol dire che qui ed attualmente non si debbano colpire le obbligazioni delle società, e che si debbano escludere quando non vi ha ragione per questa esclusione, e quando il trapasso delle obbligazioni medesime segue le norme istesse del trapasso delle azioni che pure abbiamo colpito.

Davvero che se invece di modificare, alquanto infellicemente, le disposizioni della legge precedente, cioè della legge del 1853, la si fosse lasciata come esisteva il dubbio non sarebbe venuto, giacchè in quella legge si diceva che si colpiva il capitale senza indicare poi che il capitale fosse costituito piuttosto per azioni che per obbligazioni.

Qui si è detto invece che si colpisce ancora il capitale per cui non si può dire che la presente sia una legge nuova, ma poi inavvertentemente si è posto costituito per azioni.

Di maniera che il capitale costituito per obbligazioni, stando al tenore della legge, non sarebbe colpito.

Parmi quindi sia opportuno di ristabilire che qualunque sia il metodo col quale il capitale è costituito, tutto deve essere egualmente dalla legge tassato, ogniquale volta è rappresentato da titoli per la trasmissione dei quali non occorrono formalità di atti non assoggettati alla tassa di registro, ogni qualvolta è costituito con atti trasmissibili facilmente ed al portatore.

Anche su questo punto pertanto parmi che le osservazioni dell'onorevole Commissario Regio non abbiano fondamento.

Io non entrero a far vedere la ingiustizia che vi sarebbe poi anche a colpire alcune società, e in sostanza lasciarne esenti altre, piuttosto perchè le une hanno tutto il loro capitale formato mediante azioni, e le altre in parte con azioni ed in parte con obbligazioni; anzi a questo riguardo imitando la lodevole prudenza del signor Commissario Regio non aggiungerò parola, perchè se qualche cosa dovessi aggiungere si potrebbe credere che facessi delle allusioni; per conseguenza cesserò interamente dal parlare.

#### PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro delle finanze.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge l'uno sulle tasse ipotecarie testè approvato dalla Camera dei Deputati, e l'altro sulla tassa di registro.

Pregherei il Senato a voler studiar modo che il progetto di legge sulla tassa di registro sia approvato il più presto possibile, onde si possa metter mano alla definitiva stampa di tutto quello che occorre per l'esecuzione di questa legge, la cui attuazione è tanto desiderata dalle finanze.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, i quali sicuramente saranno presi sollecitamente ad esame dal Senato; ed appunto per questo crederei opportuno di invitarlo a raccogliersi domani alle 12 negli uffizi, onde poter esaminare il progetto di legge stato dichiarato testè d'urgenza, ed, ove lo creda, gli altri presentati in questa seduta.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Ho l'onore di presentare al Senato la nuova legge postale ultimamente approvata dall'altro ramo del Parlamento.

**Presidente.** Dò atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto, di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

#### RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL MENTOVATO PROGETTO.

Senatore **Audifredi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Audifredi.

Senatore **Audiffredi**. In proposito di questa legge mi pare che la contestazione verta su due punti essenziali: sul sistema del Ministero che propone l'imposta sul capitale e sul sistema dell'ufficio centrale che la propone sul premio.

Altro punto di questione potrebbe essere quello della importanza dell'imposta...

**Presidente**. Debbo avvertire il signor Senatore che la discussione generale è chiusa. Nessuno avendo preso la parola sovr'essa, si è venuto alla discussione degli articoli.

Io interrogai ieri il signor Commissario Regio per sapere se accettava in massima le osservazioni e gli emendamenti dell'ufficio centrale. Su questa mia domanda il signor Commissario Regio ha intrapreso una larga discussione, alla quale ha risposto oggi il signor Relatore dell'ufficio centrale.

Ora non si potrebbe più risalire alla discussione generale, perciò è necessario che il Senatore Audiffredi si restringa particolarmente agli articoli.

Leggerò l'art. 1.

Senatore **Audiffredi**. Quello che vorrei dire si riferisce propriamente all'art. 2; perciò prenderò la parola quando questo verrà posto in discussione.

**Presidente**. All'art. 2 avrà la parola.

#### TITOLO PRIMO.

*Delle tasse sulle operazioni di assicurazione.  
e sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.*

##### Art. 1.

« Le operazioni di assicurazione ed i capitoli delle Società anonime ed in accomandita per azione, si nazionali che estere, sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Bramerei dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale uno schiarimento relativamente a questa espressione che si legge nell'articolo 1. « Le operazioni di assicurazione, ecc., sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge.

Poco fa l'onorevole signor Relatore indicando la relazione che ha questo progetto di legge con quello del registro ricordava come il sistema della legge sul registro fosse questo, che o si trattasse di atti enumerati distintamente dalla legge i quali erano in modo assoluto assoggettati ad una tassa; o si trattasse di atti i quali per non essere fra i contemplati rimanevano soggetti ad una disposizione generale secondo la quale tutti gli atti anche non specialmente contemplati sono soggetti a tasse quando occorre farne uso.

Io domanderei dunque se per questa espressione, sottoposti ad una tassa speciale, si debba intendere che oltre la tassa che pagasi a tenore di questa legge, sussista quella la quale colpirebbe poi questi atti di assi-

curazione, quando si trovassero nei casi previsti dalla legge sul registro.

Senatore **Farina**. Una apposita disposizione che si trova più avanti nella legge dichiara, che quando è stata pagata questa tassa speciale non vanno gli atti più soggetti a pagarne altra; e questo sia nel caso che si debba farne uso nei giudizi o in altre circostanze presso l'autorità.

Consequentemente mi pare che ciò risponda, se ho bene inteso, alla domanda del Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. La mia domanda non aveva altro scopo...

**Commissario Regio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Commissario Regio**. Sebbene la disposizione dell'articolo 1 sia così generale che chiedendo la parola su questo, io potessi tornare in qualche modo sulla discussione generale, pure dopo le osservazioni che ebbi l'onore di sottoporre ieri al Senato, e alle quali testè così dottamente rispondeva l'onorevole Relatore, mi limiterò a soggiungere alcune note seguendo lo stesso metodo o partizione che ha tenuto l'onorevole Relatore nella sua orazione.

Egli mi confutava in questo che ieri avessi trovato, la parte sostantiva della legge rispetto alle assicurazioni essersi affatto eliminata e ne inducessi che con due o tre articolucci che fossero stati aggiunti alla legge del registro quanto ai modi di esigere la tassa sulle assicurazioni, tutto sarebbe stato fatto, e sarebbe rimasta perfettamente inutile la legge presente.

È vero, così dissi, nè per verità mi è parso di essere stato colto in errore dall'onorevole Relatore.

Egli dice che con questa legge si rende obbligatoria la registrazione per tutti i casi, mentre per la legge di registro gli atti di assicurazione non sarebbero sottoposti al registro se non quando se ne faccia uso nei modi determinati dalla legge; non lo nego, ma non resta meno vero perciò che la legge del registro con un piccolo trasporto di citazione da un articolo ad un altro avrebbe a tutto provveduto; come ieri diceva che con due o tre articolucci di procedura la legge di registro avrebbe risparmiato l'inutile lusso di una legge apposita sulle assicurazioni, aggiungo che non rimaneva a fare di più che una citazione nella legge di registro piuttosto di un articolo che di un altro.

Però questa non fu che un'osservazione di metodo, non una osservazione di principio, perocchè o provveda la legge del registro o provveda la legge presente, le cose rimangono le stesse.

Rimane solamente lo sconcio che si faccia una legge la quale per la sua entità non abbia altro oggetto che di scrivere due o tre disposizioni di forma che potevano stare tra le ultime e meno importanti della legge del registro con aggiungere semplicemente che gli atti già preveduti nella legge stessa, debbono essere richiamati sotto la categoria di quelli registrabili sempre anzichè di quelli che debbono registrarsi quando se ne faccia

uso in giudizio; ripeto però che questa è una osservazione di metodo, una osservazione che mantengo, ma sulla quale ormai quanto a me non val la pena di trattenermi.

Vengo alla parte più importante, alla parte che ha relazione alla misura della tassa. Certamente se hanno a farsi affari per i quali sia nel luogo *B* miglior mercato, che nel luogo *C*, la ragione ci dice più facile che si vadano a fare preferibilmente nel primo luogo che nel secondo; ma non sempre è vero nei fatti umani, e nell'intreccio degli umani interessi che ciò che astrattamente si presenta probabile, si verifichi nel fatto almeno in proporzioni bastantemente importanti per cui il legislatore abbia di quell'astratto probabile a far fondamento delle sue disposizioni.

Questa o Signori è una questione di apprezzamento. Non è una questione astratta di maggiore o minor interesse, è questione di vedere se il maggior o minor interesse sia tanto che il pericolo astrattamente apprezzabile si verifichi in fatto.

Dissi che il Governo si era preoccupato di quel pericolo, ed erasi diretto al Console del Re in Marsiglia per sapere se veramente la più alta tariffa che era in Genova producesse l'effetto che molti da Genova mandassero colà a fare atti di assicurazione.

Sapeva bene il Governo, e sapevo pur io che scrissi a quel Console, non potere egli per immediata scienza propria rispondere, ma ben s'intende che quando il Governo si dirige ad un suo rappresentante all'estero per notizie che questi non debba necessariamente avere per l'esercizio delle sue attribuzioni, il pubblico funzionario, prima di rispondere, si mette in grado di verificare. Sotto il dì 22 gennaio rispondeva il Console:

« Sia in fatto che anche colla piazza di Genova si fanno assicurazioni a Marsiglia, ma mi si assicura che se ne fanno pure eseguire in Genova da alcune di queste case di Marsiglia... »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Commissario Regio**. « È un sensale di assicurazioni accertavamo che ciò dipende particolarmente dalla confidenza che possono ispirare le varie compagnie di assicurazioni e anche dall'arbitraggio dei premi anziché da considerazioni di una piccola differenza di costo, mentre accade qui non di rado che fannosi fare assicurazioni in Inghilterra, là dove le assicurazioni sono molto più imposte che non siano in Marsiglia. »

Tanto è vero che ragioni di altro ordine che non la semplice differenza di tassa sono quelle che prevalgono per determinare se abbiansi a fare operazioni della specie che ci occupa piuttosto in un luogo che in un altro.

Diceva l'onorevole Relatore che io era disposto a dare troppa importanza al maggior aggravio che secondo il sistema del progetto dell'ufficio centrale si porta sulle assicurazioni contro i danni della grandine. Forse non diceva male perchè invero le apprensioni furono più in altri che in me. Dico in altri perchè ebbi a discu-

tere lungamente nell'altro ramo del Parlamento per persuadere a molti opposenti che 18 centesimi su 100 lire non potevano essere una ragione per rendere meno florida la condizione delle società che si occupano delle assicurazioni dai danni della grandine. Ebbi a durare fatica contro coloro che avevano quelle apprensioni, e intenderete bene che le apprensioni si faranno più fondate quando per il sistema dell'ufficio centrale, 18 centesimi diventino 100.

Ma io adesso toccava di questo solamente per dire che se egli rimprovera a me che do troppa importanza all'aumento di tassa da 18 centesimi a 100, posso con eguale ragione rimproverare a lui di dar troppa importanza alla differenza di tasse sulle assicurazioni marittime fra quelle che si propongono nel primo progetto, e quelle che si propongono dall'ufficio centrale.

Gli affari marittimi sono affari di grosso guadagno, o Signori, e quando per fare un grosso affare ha da pagarsi un premio di assicurazione di lire 100 che corrisponde ad una somma assicurata assai forte, credo che per tre lire di differenza chi è a Genova non manderà a fare il contratto a Marsiglia.

Continua a dire l'onorevole Relatore: avete voi visto che cosa dicano gli scrittori inglesi contro le alte tasse delle assicurazioni? Li ho visti anche io quegli scrittori, ma sa meglio di me l'onorevole Relatore che le grida che in Inghilterra si elevano contro questa tassa han ben altro fondamento di ragione perchè in alcuni casi si paga niente meno o Signori che il 150 per 100 sul premio.

Nelle assicurazioni dai danni degli incendi in Inghilterra non si paga in ragione del 4 per 100 sul premio come in termine medio si è proposto col primo progetto ma in ragione del 150. Eppure sembra impossibile! Questo speciale ramo di assicurazioni non è poi in quella decadenza che dovrebbe cretersi.

Io veggio che voi vi fate meraviglia della cifra del 150 per 100, ma così è e credo che probabilmente io avrò attinto la notizia dalla stessa fonte dell'onorevole signor Relatore.

La proporzione non si legge nelle tariffe inglesi così come io la traduco, perchè la tassa si misura sulla somma assicurata, ma trasportate la proporzione sul premio, il risultato è quello che io vi dicevo.

Ora vi è di che scagliarsi contro tasse che in alcuni casi giungono a siffatta esorbitanza.

Non dissimulo che le obiezioni degli scrittori inglesi investono anche le assicurazioni marittime. Però il Governo, la legislatura ha fatto giustizia di queste obiezioni rispetto alle assicurazioni marittime fin dove le ha trovate giuste; e dal 1815 per due volte sono state rivedute le tariffe rispetto a tali assicurazioni; riduzioni grandi sono state fatte; però non solo in media sotto il limite a cui si tenevano nella proposta del Governo.

Oltre all'autorità del Console in Marsiglia ieri io citava l'autorità della Camera di commercio di Genova.

L'onorevole signor Relatore ha fatto elogio assai meritato di quella Camera, ma mi permetta di dire che egli la elogia in apparenza; io credo che meriti elogi molto più seri.

Non credo, che perchè la Camera di commercio, custode degli interessi del commercio di Genova, riscuote essa la tassa, no volesse la continuazione a danno del commercio. A danno del Commercio! Ma poi a profitto di chi? Non di se stessa giacchè nel punto di vista dell'ufficio centrale saranno maggiori gli introiti se sarà abbassata la tariffa.

Ora bisognerebbe supporre che la Camera di commercio di Genova oltre ad essere condotta a posporre l'interesse del commercio agli interessi particolari di se medesima fosse poi così male accorta da non vedere, che chiedendo al Governo il mantenimento della tassa, chiedeva col male del commercio, il male suo proprio.

Ho raccolta una frase solenne detta dal Conte di Cavour quando gli si facevano le stesse difficoltà, per il mantenimento della tassa sulle assicurazioni marittime. Signori, diceva egli, dal 1808 vige a Genova questa tassa: questa tassa era municipale, e per il solo commercio di Genova: provatemi che a venti miglia di distanza si siano formate delle società per portare via da Genova questo ramo di operazioni.

Non a Savona, non in altri vicini porti della riviera ciò è avvenuto.

Senatore **Farina, Relatore.** A Camogli vi ha la più grossa che esista

**Presidente.** Non s'interrompa l'oratore.

**Commissario Regio.** Queste sono le parole, che ho raccolte ed alle quali non fu data risposta nelle discussioni che ebbero luogo e che prepararono la legge del 1853.

Io credo, che cause d'altro ordine facciano apparire cotanto diminuiti a Genova gli atti di assicurazione o non aumentati nella dovuta proporzione.

L'onorevole Relatore citava delle cifre, e diceva: Signori; questo è ciò che rendono alla Camera di commercio di Genova gli atti di assicurazione; credete voi, che a queste cifre siano corrispondenti i capitali che si assicurano dal commercio di Genova?

Due cose posso rispondere.

Provatemi, che il non aumento proporzionale delle operazioni dipenda da questa tassa la quale oggi non è più tassa locale in Genova ma fino dal 1853 è tassa per tutti i porti delle antiche province.

Io tengo un documento della Camera di commercio di Genova del 1860 che dà ben altra spiegazione delle ragioni del fatto economico cui alludeva l'onorevole signor Relatore.

La Camera nel 1860 si dirigeva al Governo lamentando che il reddito per le tasse d'assicurazioni non avrebbe progredito quanto avrebbe dovuto, ed esponeva quali a suo senso ne erano le ragioni, e come contro queste ragioni avrebbe dovuto il legislatore provvedere.

Essa diceva: si è formata in Camogli una società mutua la quale per la sua costituzione sfugge alla tassa; procurate che questa società paghi il suo debito, procurate di mettere nella legge disposizioni abbastanza chiare, perchè anco le mutue, in qualunque forma facciano affari, siano sottoposte a tassa, dacchè si è inteso che codeste società come quella di Camogli non siano sottoposte a tassa.

Altra ragione.

La legge del 1853 ha prodotto un cattivo effetto sulle società d'assicurazione, non per la ragione della tassa, nè questo poteva essere perchè la legge del 53 in Genova non aumentò la tassa, ma per l'obbligo imposto alle società straniere di fare depositi prima di potersi costituire, e per altre difficoltà che si oppongono al loro esercizio nello Stato; le società estere che prima esistevano, apparentemente sono sparite, ma tengono agenti in Genova dove fanno le loro operazioni senza che la amministrazione del registro le possa perseguire. Questo rappresentava al Governo la Camera di commercio e domandava che si provvedesse con disposizioni ben differenti da diminuzione di tassa.

Non basta: anco recentemente nel 13 gennaio di questo medesimo anno la Camera di commercio di Genova scriveva al Governo: « La tassa in oggi vigente nello Stato di uno per mille sulla somma assicurata e di cui il prodotto si devolve a vantaggio della Camera di commercio, non ha mai dato luogo a gravi reclami. Non devesi però aggravare di troppo questa tassa per evitare il pericolo che si vada altrove. Ora, o Signori, vi pare che ci abbiano bastanti autorità per dover rinunciare alla misura della tassa che si era proposta, per timore che la proposta vada contro al suo oggetto? D'altronde vi prego a non dimenticare le difficoltà presentate dalle cose rispetto allo Stato, il quale sarebbe messo nell'alternativa o di avere aggravati da una legge che era destinata ad essere di vantaggio all'erario, o di lasciare senza mezzi gli stabilimenti locali, ai quali la tassa in tutto o in parte profitta. A questi si provvederà, ma intanto presentemente non è provveduto.

Quanto alle memorie che sono state circolate in questi ultimi tempi dacchè si parla di quest'argomento, per interesse di società di assicurazione specialmente dai danni degli incendi, dai danni della grandine, oh! Dio mio, noi siamo pratici abbastanza di queste cose; poveri contribuenti! Nessuno pensa ad essi quando non vi è qualche intermediario interessato che col manto dell'interesse di tutti cerca di provvedere all'interesse proprio: mai ho veduto che si elevino tante difficoltà per le imposte come quando vi sono degli interessi singoli intrecciati in qualche modo fra gli interessi generali. Basta che quest'intreccio esista perchè sia irta di spine la via per la quale deve camminarsi per venire a conclusioni.

Io ho avuto a me alcuni rappresentanti di società, i quali mi hanno detto sinceramente che trovavano tut-

t'altro che gravosa la legge che colpisce le assicurazioni nelle antiche Province.

Ma non tutti hanno creduto di tenere il linguaggio di questi coi quali ho parlato, o almeno non tutti hanno pensato così. Fra il linguaggio di questi e il contegno degli altri è facile a scegliere, non v'è dubbio. Oltre a ciò che può derivare da queste attestazioni, le verificazioni prese su documenti, portano a ritenere che veramente le assicurazioni dai danni degli incendi, si fanno con floridezza dalle società che ne occupano. Non così è delle società per le assicurazioni dai danni della grandine. Lealmente dico che nell'altro ramo del Parlamento io sostenni, e nella mia convinzione si mantiene, che la poca vita di questa società non ha nessun rapporto colle tasse alle quali sono oggi assoggettate. Puro non tutti pensarono come io penso, e a buon conto se per via molte difficoltà s'incontrarono a mantenere la cifra di tassa come è attualmente, credo che non sia prudente di aumentarla e l'aumento sarebbe nella proporzione di 18 a 100.

Quanto poi alle assicurazioni dai danni degli incendi, nelle condizioni attuali delle finanze non intendo come una volta che le società relative fioriscono debba loro scemarsi il carico da quattro ad uno, vale a dire, fare ad esse il regalo di  $3\frac{1}{4}$  di tassa. Con che io vengo a dire, non parermi che il vostro ufficio centrale bene vi proponga quando vi propone di tenere una sola misura di tassa per tutte le assicurazioni. Da ogni altra parte potrei aspettarvi, ma non qui, dove è tanta esperienza, una proposta la quale non ha altro merito che il culto esclusivo di un principio astratto.

Io non credo che qui le astrattezze abbiano facile vittoria, qui più vince l'esperienza che è la miglior consigliera negli interessi umani.

Noi non facciamo oggi un primo passo nella materia per cui abbia a porsi un principio puro, senza conforti d'esperienza, noi abbiamo delle tasse stabilite, noi abbiamo delle tasse disuguali, noi vediamo che alcuni enti imposti vivono vita stentata, non sarà per ragione della tassa, ma vivono vita d'etisia; vediamo che altri sono floridi. Perché, io domando, alleggerire quelli che sono floridi, ed aggravare quelli che vivono una vita stentata, una vita d'etisia?

Due sole parole e finisco, intorno alle obbligazioni, che si emettono dalle società, e che per certi effetti possono tener luogo talvolta di azioni.

Conveniva l'onorevole Relatore, se bene ho inteso, che per essere conseguenti bisognerebbe imporre non le sole obbligazioni, che emettono le società, ma anche le obbligazioni girabili che si emettono da altri, dai Comuni, dalle province, da chiunque insomma che o possa, o per speciale concessione sia autorizzato ad emettere queste obbligazioni; se non gliè dopo aver concordato che ciò sia conseguente, parve a me che l'onorevole Relatore facesse un passo indietro dubitando che il soggetto tassabile di che si parla, quando si riferisca a corpi morali, sia già imposto colla legge sui

beni di mano-morta; in verità questo io non intendo: la tassa sui beni di mano-morta colpisce il patrimonio, i crediti delle comunità, e delle province, e qui noi parlando di obbligazioni parliamo di debiti; come mai quella tassa la vorremmo estendere ai debiti?

Questo io non intendo: d'altronde limitandomi all'effetto della estensione della tassa sulle azioni anche alle obbligazioni sebbene a ciò per ragione del mio mandato dovrei essere propenso, pure prima d'aderirvi credo che bisogna pensarci, o per lo meno credo che bisogna con maggiore studio definire l'indole del soggetto tassabile cui vorrebbe estendersi la disposizione e classare la imposta nelle serie di quelle tra le quali possa stare per la propria indole per non dar luogo ad una confusione se non d'applicazione, certamente d'intelligenza e di principio.

Noi qui vogliamo tassare nelle azioni, cosa?

Il movimento delle azioni perchè nell'acquisto delle azioni noi vediamo veramente un acquisto, una trasmissione. Le azioni hanno una sì facile trasmissibilità per cui sfuggono nei passaggi alla legge comune, e per comodo del commercio così deve essere, ma perciò noi mettiamo una tassa suppletiva, e lo possiamo fare senza pericolo senza ingiustizia, senza che la tassa sia aberrativa. Voglio non dimenticare un'avvertenza alla quale mi chiamava l'onorevole Relatore; egli diceva, ma badate, voi avete guastato anche il concetto della legge del 1853: la legge del 1853, parlava di capitali delle società, tassava il capitale, voi avete parlato di azioni, voi sottraete una parte del capitale delle società dalla tassa. Ma questo mi acusi il signor Relatore non è davvero; non nego che la legge del 1853 abbia detto a quel modo, ma quel modo com'egli lo intende non è stato inteso dall'amministrazione; nè poteva nè doveva essere inteso. — Distinguiamo, o Signori, capitale da capitale; che le obbligazioni siano capitale sta, ma non di fronte alle società; di fronte alle società ed agli azionisti le obbligazioni sono un debito. . . .

Senatore **Farina**. Non è vero!

**Presidente**. Prego il signor Relatore di non interrompere l'oratore.

**Commissario Regio**. Nelle azioni sulle società voi potete imporre una tassa della quale a chi va il carico? Ai proprietari delle azioni. Ma domando io, quando estenderete questa tassa alle obbligazioni chi lo pagherà questo carico? Lo pagheranno forse i possessori delle obbligazioni? Ma voi lo fate pagare alle società; volete forse che diventi una tassa indiretta sui profitti argomentati dal giro dei capitali messi in azione: ma non è questo il carattere della presente legge. (*diniegghi del Senatore Farina*).

Mi spiego meglio, sentendo le denegazioni dell'onorevole Relatore. Cento azioni, cento obbligazioni; la società paga la tassa di cui parliamo sulle azioni; oh! Va perfettamente bene, la tassa la paga chi la deve pagare perchè andando in diminuzione degli utili della società, gli azionisti hanno quel tanto di meno che

rappresenta la tassa. La tassa non è aberrativa, la paga chi la deve pagare, ma rispetto alle obbligazioni? Voi volete far pagare questa tassa per il comodo della trasmissione più libera che sfugge alla legge del registro, ma di questo comodo o Signori chi profitta? di questo comodo profitano i possessori delle obbligazioni, quelli che le acquistano; ciò è indifferente affatto per la società, or come volete imporre le società per le obbligazioni, di cui sono possessori non gli azionisti, ma estranei? Come volete ciò fare senza denaturare la tassa?

Le tasse sulle azioni e sulle obbligazioni non possono non essere diverse e per la ragione onde muovono e per i loro effetti e per la loro incidenza.

Concordava il Relatore che dovesse estendersi la tassa su tutte le obbligazioni girabili a chiunque appartenessero, ma non gli pareva che questa fosse la sede di così estesa disposizione.

Ma sì, o Signori, perchè la ragione della tassa sulle obbligazioni non sarebbe perchè si tratti di società che le emettono, ma perchè le obbligazioni sono girabili in un modo così spedito, che fuggono alle tasse di mutazione.

Ora come questa trasmissione libera e facile tanto si verifica se le obbligazioni sono emesse dalle società, quanto se non siano emesse dalle società, allora la ragione è più generale che non porti il soggetto della presente legge, la quale si limita al capitale di proprietà degli azionisti, che formano il fondo sociale.

Dunque o non parlare delle obbligazioni o parlarne in tutti i casi nei quali si emettono con forme corrispondenti alla ragione della tassa.

Fra le denegazioni colle quali vedeva venirmi incontro l'onorevole Relatore vi è quella che veramente anche le obbligazioni formano un capitale, ma adagio, o Signori.

Non è dubbio che quando coll'emissione delle obbligazioni la società è venuta ad incassare delle somme, queste somme costituiscono un capitale, ma se costituiscono un capitale, non vuol dire che costituiscano il capitale o fondo sociale nel senso proprio.

Altro sono i capitali col giro dei quali le società fanno le loro operazioni, altro sono i capitali che spettano alla società, questo è evidentissimo: converrà, se vorrete, che la comune e generica denominazione di capitale convenga agli uni ed agli altri, ma non potrà mai convenire che tale denominazione di capitale si applichi alle obbligazioni per l'effetto che la tassa imposta sul capitale sociale possa legalmente investire le obbligazioni che non sono proprietà degli azionisti.

Quando voi imponete sulle società le obbligazioni, quest'onere se lo devono pagare le società, se deve cost'andar in diminuzione dei profitti, evidentemente non lo sostengono i possessori delle obbligazioni, i quali riscuotono i loro interessi nel modo in cui sono stati pattuiti.

Mi aspetto che l'onorevole Relatore mi opponga la

legislazione francese, perchè io mi trovo spesso a sentirmi opporre ora la legislazione francese ed ora in contrario quella dell'antico Regno. Di ciò per altro non devo muover lamento, perchè ciò prova che le autorità sono conforti secondarii, ma che dobbiamo andar dietro principalmente alla ragione aiutata dall'esperienza.

Ebbene la legislazione francese impone le società anche per le obbligazioni.

Io rispondo coraggiosamente che le deduzioni che io oppongo non sono men vere, perchè sono di un'evidenza ineluttabile, di una necessità giuridica incontestabile, e poi veggia l'onorevole Relatore essere tanto vero che il legislatore francese non ha voluto far la confusione che oggi qui vorrebbe farsi, che sebbene sia vero che l'un subbietto e l'altro, le azioni cioè e le obbligazioni siano colpite da una sola legge, cioè da quella del 1850, pure questa legge facendo una riforma su tutto il sistema delle tasse, aveva più e diversi capitoli che si riferiscono a leggi di diverso ordine, e le obbligazioni non si tassano già nella stessa sede nella quale si tassano le azioni, ma in un capitolo apposito ed affatto separato da quello nel quale si tassano le azioni, e con una caratteristica distinta: tanto volle il legislatore francese mostrare che, se per bisogni delle finanze, se per migliorare le condizioni dell'erario imponeva anche le obbligazioni, però le imponeva sotto un altro punto di vista, come un modo indiretto di colpire i profitti delle società e non di colpire in quel modo il capitale o fondo sociale per le sue mutazioni.

Questo sarebbe stato impossibile, perchè è impossibile che i crediti equivalgano ai debiti: le obbligazioni sono un debito delle società, sono un debito degli azionisti rappresentati dalle azioni secondo l'indole della società, mentre le azioni sono una proprietà degli azionisti.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Non è mia intenzione di entrare in una confutazione dettagliata di quello che ha detto l'onorevole preopinante perchè veramente la mi parrebbe superflua; non posso però lasciare senza risposta alcuni fatti, alcune deduzioni che mi paiono veramente destituite di fondamento.

L'onorevole Commissario Regio cominciò a leggere il brano di quella lettera che non ci aveva mai mostrato, e dalla quale credeva che sortisse la prova del suo assunto; ma, avverta il signor Commissario Regio, che da essa emana la prova precisamente opposta.

Cosa ci dice il Console di Marsiglia? Ci dice che le assicurazioni si terminano a seconda dell'arbitraggio dei premi.

Ora se a Marsiglia si può fare un premio più basso del 5 per cento che non a Genova, perchè ivi minori sono le tasse e le spese, è evidente che l'arbitraggio del premio richiama le assicurazioni più a Marsiglia che non a Genova.

Bisogna chiuder gli occhi per non vedere questa verità, che l'arbitraggio dei premi è naturalmente più

basso dove sono meno tassati, che non dove lo sono di più.

Del resto ha ammesso, è vero, che per qualche caso eccezionale e di poca entità, e per circostanze speciali e straordinarie si facciano anche a Genova assicurazioni di negozianti marsigliesi quantunque ivi sia più caro il premio; ma, ripeto, è pure un fatto che in generale e nella massima parte dei casi l'arbitraggio dei premi richiederà a Marsiglia tutte le operazioni che fannosi su più vasta scala, e per chi ha qualche pratica nella materia facilmente si comprende che precisamente il tutto dipende da questo arbitraggio, e che dove è meno elevata la tassa, il premio è minore che dove è più elevata.

Dunque la sua lettera di Marsiglia prova il contrario di quello che egli ha creduto. Sicuramente se uno deve spedire un piccolo collo, per esempio in America, colla quale noi non abbiamo delle corrispondenze periodiche dirette, lo manda in Inghilterra.

Quindi egli incarica il corrispondente inglese che l'assicuri per l'America, perchè se volesse mandare direttamente col battello a vapore, assicurandolo a Genova, non potrebbe.

Lo stesso avviene nel caso che il Console dice che alcune operazioni di Marsiglia si fanno nei porti d'Inghilterra, e ciò avviene per questo stesso eccezionale motivo.

Ma non per questo ne viene che quando siavi libertà di azione tutte le operazioni non si vadano a fare dove conviene più di farle. Ignora l'essenza del commercio chi crede che si vada a spendere di più quando si può spendere meno.

Dunque io non posso credere che questa ragione possa mostrare che si faccia diversamente, mentre, come ha sentito il Senato, è l'arbitraggio dei premi che generalmente parlando determina a fare le assicurazioni dove costano minori spese.

Del resto io non nego che alcune circostanze parziali possano influire per far fare alcune assicurazioni più in un luogo che in un altro; ma è vero sempre che la ragione prevalente sarà la minore spesa, e quindi si correrà dove questa spesa è minore.

Risponderò ancora qualche cosa relativamente alla Camera di commercio di Genova.

La Camera di commercio di Genova esiste, come tutti sanno, e disimpegna la massima parte delle sue attribuzioni dipendentemente dalla percezione di questa tassa.

Ma, si dice, se la tassa fosse stata troppo grave, la Camera avrebbe detto: toglietela.

Ma altro è che la Camera dovesse venire essa a reclamare, altro è che non dicesse niente a questo riguardo.

La Camera non ha promosso che si togliesse, perchè se lo promuoveva non aveva fiducia che il Governo la avrebbe compensata diversamente; altrimenti probabilmente avrebbe promossa la soppressione di questa tassa.

Ma è evidente che non era essa quella che dovesse

venire a dire: sopprimete questa tassa, mediante la quale essa esiste.

Non credo far torto alla Camera di commercio di Genova col dire che naturalmente il bisogno sentito, coscienza della sua esistenza gli impediva di venire a dire: togliete questa tassa.

Del resto ripeto, non posso ammettere che non si siano costituite società, associazioni a distanza da Genova, mentre il Commissario Regio ammise un momento fa che quella di Camogli è la più potente ed estesa. Vero è che, soggiunse, la Camera di Genova aveva reclamato.

Lo so che ha reclamato; è naturale, la Camera di commercio di Genova, essendo quell'associazione fuori del suo territorio, non percepisce la tassa, conseguentemente doveva reclamare contro quella di Camogli, perchè sfuggiva alla tassa ad essa devoluta.

Era dunque tutto naturale che ci fosse questo reclamo, ma la legge generale non può, non deve venir menomamente immutata per queste circostanze straordinarie.

L'onorevole Commissario Regio portò le sue osservazioni su quello che succede in Inghilterra, e disse di avere attinto agli stessi fonti di me; ma egli ha forse letto alquanto premurosamente; e difatti egli non ha fatto attenzione alle date dei fatti successi in Inghilterra. Nel 1806 sussistevano in Inghilterra quelle tali tasse così elevate di cui ha fatto cenno, ma queste tasse così elevate furono diminuite molto sensibilmente nel 1816. Erano ancora talmente forti, e i gridi e le lagnanze contro le medesime erano così potenti, che nel 1834 Lord Alton le fece ridurre a niente meno che alla metà. Ma poi non bastò ancora questa metà, e si ridussero ulteriormente; ma qui il nostro libro (che chiamerò in comune perchè sento che anche il signor Commissario ha ricorso al medesimo) non dice di quanto ulteriormente fossero ridotte.

Del resto non è da un semplice esempio che nel libro si adduce per far vedere quanto nel 1806 (notino bene; da quell'epoca in poi subirono tre diminuzioni, di cui una della metà) fossero forti le tasse, che si può dedurre una generalità per dire che la tassa inglese fosse sempre esageratissima.

Ma, Signori, credete voi che sia la sola tassa inglese esagerata?

Ebbene vediamolo.

Noi abbiamo qui ad esempio per le assicurazioni al di sotto di un mezzo per cento, 50 centesimi di tassa. Or bene, abbiamo delle spedizioni specialmente di merci piuttosto fine e di piccolo volume come sarebbero tessuti di seta e simili per i quali si pagano per esempio da Genova a Marsiglia, o viceversa, da Genova a Livorno ovvero a Napoli 15 centesimi per ogni cento lire di merce assicurata. Or vedete che prendendo tale esempio, abbiamo anche noi una tassa esageratissima perchè 50 centesimi equivalgono in tale caso al 33 per 100 del premio.

Non è dunque sopra un esempio speciale che si può

fondare un criterio; e quanto alle tasse inglesi appunto erano così elevate perchè facevano gridare, e appunto perchè produssero tristissimi effetti furono ridotte immensamente; e in quest'anno stesso è uscita un'opera nella quale si dimostra, come mentre le assicurazioni francesi sono cresciute a dismisura, in Inghilterra si è avuto un andamento piuttosto contrario, cioè sono sensibilmente diminuite.

L'onorevole Commissario Regio diceva; guardate le assicurazioni sugli incendi, da noi sono molte floride. Io ho qualche dubbio che ci sia questa immensa fioridezza, e che le loro operazioni siano tanto estese quanto dovrebbero esserlo. Se le mie informazioni non fallano fra tutte le assicurazioni del Regno non giungiamo ad avere assicurato il valore di 4 miliardi.

Ora di grazia prendiamo in mano le statistiche francesi desunte dagli ultimi rendiconti di quelle assicurazioni: sapete voi a quanti miliardi ascendono?

Ascendono a 53,220,191,536 lire.

Ora vede il signor Commissario Regio se uno Stato in cui sono assicurati 4 miliardi, possa dirsi prospero rispetto ad uno Stato che per quanto sia più esteso, però è in una tal quale proporzione di estensione col nostro, il quale ha 53 miliardi assicurati. Egli quindi si persuaderà facilmente che se non si trovano in buone acque le assicurazioni marittime, nemmeno si trovano in prosperissimo stato le assicurazioni contro gli incendi.

L'onorevole Commissario Regio si adoperò grandemente a dire: oh! assolutamente il pareggiare i diversi oggetti assicurati è cosa che non stà. Voi altri siete gente pratica; guardate che non si deve far così.

Di grazia perchè non dobbiamo far così? Ma non abbiamo noi il più concludente, il più bell'esempio davanti agli occhi? Appunto perchè siamo pratici vediamo che in Francia si fa come propone l'ufficio centrale; colà è immenso lo sviluppo acquistato dalle assicurazioni.

Ora dobbiamo attenerci invece ad un esempio dove vediamo tristi, tistiche, stentate le assicurazioni piuttosto che a quelli dove sono floride? Ma davvero sarebbe andar contro a quel tatto pratico che il signor Commissario Regio ha avuto la gentilezza di riconoscere in noi se seguissimo le sue indicazioni anzichè tenerci a quelle che ci fornisce l'esempio della Francia.

Passando poi a quello che riguarda le imposte sui capitali delle società che forma la seconda parte delle sue osservazioni, io mi permetto di osservare che l'antica nostra legge non faceva distinzione sul modo di costituire il capitale sociale, e qui intendiamoci bene.

Il capitale sociale non costituisce un debito delle società, è l'essenza, la vita, il fondamento delle società; ora in tutte le società moderne il capitale si costituisce in questo modo: in minor parte, in un quarto, in un terzo per azioni, in due terzi, in tre quarti per obbligazioni; ma con ciò non si costituisce un debito, è la vita, è il fondo della società e non è un debito.

Dunque è evidente che quando parliamo di capitali

sociali, non parliamo di un debito delle società; le obbligazioni hanno un vantaggio sulle azioni; questa è l'unica differenza; le obbligazioni, se avvenisse una disgrazia, sarebbero pagate prima che non le azioni, ma questo non toglie che il capitale formato colla loro emissione sia il capitale costitutivo delle società non il debito delle società; dunque evidentemente sono da pareggiarsi, tanto più che le une e le altre sono per lo più costituite al portatore e passano quindi liberamente da una in altra mano.

L'antica legge del 1853 (non antica perchè ancora in vigore adesso) era così concepita:

« Tutte indistintamente le altre società anonime e in accomandita per azioni così nominative come al portatore, sieno società nazionali o straniere debitamente autorizzate, pagheranno la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire sul capitale effettivo. »

Evidentemente quella legge non faceva distinzione sul modo di costituire il capitale; che fosse costituito con azioni o con obbligazioni questo capitale pagava, e questa idea fu ancora conservata nello schema di legge, per cui non si imposero le azioni, ma si impose il capitale, ebbene poi dopo si dicesse costituita con azioni di maniera che il capitale costituito colle obbligazioni veniva ad essere escluso. Ora ragion vuole che il capitale costitutivo delle società, comunque siano rappresentate da azioni o da obbligazioni sia imposto; se no evidentemente tutti costituiranno il capitale per obbligazioni anzichè per azioni onde far frode alla legge.

Chi sarà quel pazzo che sapendo che può costituire il suo capitale per azioni che pagano mentre le obbligazioni non pagano, voglia costituire il suo capitale con quel metodo che paga piuttostochè con quello che non paga?

Mi pare che difficilmente si possa desiderare dimostrazione più evidente.

Io non intratterrò il Senato maggiormente, ma credo che le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale siano giuste e ragionevoli e come tali si possano raccomandare all'adozione del Senato.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Certamente il Senato si aspetterà che io sia brevissimo; lo prometto e manterrò la parola.

Tre sole e brevissime avvertenze farò all'onorevole Relatore.

Mi permetta egli di asserire che le tasse in Inghilterra sopra gli atti di assicurazioni marittime sono oggi quelle che erano nel 1815, sono in una misura determinata sopra le somme assicurate che pesa in ragione al premio corrisponde al 150 per 0/0....

Senatore **Farina.** Permetta che lo interrompa per uno schiarimento di fatto. Io leggerò un brano del libro che ho citato.

« Les assurances contre les risques maritimes donnent lieu en Angleterre à un impôt proportionnel à la

prime. Cet impôt a été très productif lors de la guerre du commencement de ce siècle, l'Angleterre étant alors le seul pays où l'on pût effectuer des assurances maritimes. Après la paix l'élevation du droit porta à éviter le marché britannique et à l'assurer plutôt en Hollande, à Hambourg et ailleurs. Lord Althorpe fit donc réduire l'impôt de 50 0/0 en 1834 et l'on a jugé encore utile de le réduire plus considérablement environ dix ans après.

Credo che dopo questo non si possa dubitare della mia asserzione.

**Commissario Regio.** Spero che il Senato mi renderà attestato che ho parlato espressamente delle assicurazioni contro i danni degli incendi.

*Voci.* No, no, marittime.

**Commissario Regio.** Io coll'ultima citazione ho voluto parlare delle assicurazioni contro i danni degli incendi.

Io ho esaminato stamane l'ultima edizione della tariffa inglese, la quale porta che le tasse sull'assicurazione contro i danni degli incendi, sono quelle medesime che erano nel 1815 e che furono in quell'anno aumentate, anziché diminuite, e corrispondono come dicevo a 150 per cento sul premio. Sono alte sebbene non tanto le tasse sulle assicurazioni della vita; e quelle marittime furono ribassate dal 1815, come benissimo leggeva il Relatore, due volte, prima nel 1834, poi nel 1842, ed oggi sono in una misura la quale corrisponde, meno per l'infimo grado, alle misure proposte nel nostro progetto.

Ora io non mi rendo conto delle ragioni, per cui abbiano ad abbassarsi di  $\frac{3}{4}$  le tasse che oggi dalla legge vigente si impongono per gli atti di assicurazione contro i danni degli incendi, e invece debbano alzarsi quelle per le assicurazioni contro i danni della grandine nella proporzione che corre fra 18 e 160.

L'onorevole Relatore faceva un confronto tra lo stato delle assicurazioni in Francia e lo stato delle assicurazioni nel nostro Regno, e molto francamente ne attribuiva la differenza alle diverse ragioni della tassa.

Certamente è impossibile che l'onorevole Relatore se ben vi riflette non creda che a ben altre o più potenti ragioni è da attribuire quella differenza. È facile persuadersene a priori; ma dirò una cosa sola, o Signori. Solamente nelle antiche province esiste la tassa che si dice tanto grave da doversi diminuire di tre quarti sulle assicurazioni contro i danni degli incendi. Ma i luoghi in Italia dove più si facciano atti di assicurazione sono le province dell'Italia settentrionale, sebbene negli altri luoghi d'Italia siano esenti affatto quegli atti o siano appena tassati. Questo prova che dipende da ben altre condizioni che non dalle ragioni della tassa la floridezza che possa avere questo ramo di affari.

Quanto alle azioni ed alle obbligazioni, credo che siamo in un equivoco di denominazione. Certamente che il ritratto delle obbligazioni forma pur esso un ca-

pitale intorno al quale ruotano, per dir così, le operazioni di una Società ma le obbligazioni non costituiscono il capitale di questa società, il suo fondo sociale.

Voi volete porre una tassa sopra il capitale delle società ma questa non può investire certamente le obbligazioni. Voi avete fatta la legge del 1853. Credo che chi la fece non avesse il pensiero che gli attribuisse l'onorevole Relatore. Se l'avesse avuto avrebbe sbagliato, o Signori, e la pratica lo avrebbe dimostrato col fatto.

Certamente la legge sotto la parola di *capitale* non distingue le azioni del capitale, ma nessuno ha mai creduto di poter investire le obbligazioni, perchè queste non formano il capitale della società. Di fronte alla società sono un debito. Che per quel mezzo essa abbia potuto procurarsi dei capitali sulla base dei quali fa le sue operazioni, non vuol dire che quel capitale sia della società.

La cosa è evidente. Se l'ingegno bastasse a provare che il sole non esiste io credo che l'onorevole Relatore lo avrebbe provato.

Senatore **Farina, Relatore.** Questo lo proverebbe il Commissario.

**Commissario Regio.** Voi volete la tassa sopra il capitale delle società. Questa tassa deve pagarsi dal proprietario del capitale, perchè è al proprietario del capitale che profitta il libero movimento delle azioni. E va bene. E la paga il proprietario o l'azionista quando la paga la società perchè va in diminuzione degli utili che si dividono dagli azionisti; e fare altrimenti sarebbe un giro inutile di contabilità.

Ma quanto alle obbligazioni è egli il medesimo? La tassa la pagherebbe la società, che vuol dire gli azionisti, mentre ai passaggi delle obbligazioni in ragione dei quali s'impone la tassa, sono gli azionisti e la società estranei perfettamente.

Se voi confondete le azioni colle obbligazioni ne viene questa conseguenza, che mentre con un solo criterio, sotto il dominio di un solo principio, voi stabilite la tassa, in un caso la tassa sarà sopportata dal proprietario del capitale, in un altro non sarà sopportata dal proprietario ma dalla società che è debitrice del capitale ai possessori delle obbligazioni.

Io credo di dir bene finchè non mi si provi che credito e debito sono la stessa cosa. La tassa sulle obbligazioni sarebbe una tassa diversa. Potrebbe imporsi, ma per altri principii e con altri effetti e per esser sempre giusta, dovrebbe essere più generale.

**Presidente.** Mi si fa osservare che non siamo più in numero e veramente il numero dei Senatori continua a diradersi. Domani alle ore dodici il Senato è convocato negli uffici per l'esame dei progetti presentati oggi, ed alle ore due in seduta pubblica per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).